

SENATO DELLA REPUBBLICA

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2017
288^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 15,35.

Omissis

(2484) Deputati QUINTARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 novembre 2016.

Il relatore **MARGIOTTA (PD)** ricorda che la Commissione ha svolto un lungo e approfondito ciclo di audizioni informative sui temi affrontati dal disegno di legge in esame, registrando opinioni spesso difformi tra i vari soggetti ascoltati.

In particolare, i rappresentanti di Confindustria digitale hanno segnalato il problema di un possibile contrasto tra le disposizioni presenti nel provvedimento e quelle contenute nel Regolamento (UE) n. 2015/2120, che interviene sulla medesima materia, suggerendo di sospendere l'*iter* di esame.

Al riguardo, dopo aver sottolineato che vi è una generale intesa tra le forze politiche per proseguire l'esame delle proposte di legge e addivenire ad una sua rapida approvazione, chiede al rappresentante del Governo chiarimenti sui suddetti aspetti.

Il sottosegretario GIACOMELLI ricorda che il Governo ha seguito con grande attenzione l'*iter* del provvedimento nel corso della prima lettura presso la Camera dei deputati. Conferma che il testo è assolutamente coerente con le previsioni del Regolamento (UE) n. 2015/2120 e che non vi è quindi sovrapposizione o conflitto. Precisa che il disegno di legge interviene anche su materie non disciplinate dal Regolamento, in particolare per quanto riguarda il libero accesso a *software*, contenuti e servizi, fissando regole particolarmente avanzate e innovative a tutela degli utenti. Per tale ragione, il Governo auspica una rapida approvazione del disegno di legge.

Il senatore **Maurizio ROSSI (Misto-LC)** esprime soddisfazione per il chiarimento fornito dal sottosegretario Giacomelli, che fa venire meno tutte le obiezioni poste in particolare da Confindustria digitale. Ribadisce quindi il pieno sostegno al provvedimento, plaudendo all'iniziativa dell'onorevole Quintarelli, riconosciuto esperto dei problemi dell'utilizzo dei servizi di *internet*. Sottolinea che, attraverso l'approvazione del disegno di legge, l'Italia si doterebbe di una normativa estremamente avanzata e all'avanguardia.

Il senatore **FILIPPI (PD)** propone di richiedere il trasferimento dell'esame in sede deliberante, come avvenuto del resto già in prima lettura presso la Camera dei deputati.

Il **PRESIDENTE** si riserva di verificare le posizioni dei Gruppi parlamentari in merito alla richiesta avanzata dal senatore Filippi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2017

289^a Seduta

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 14,45.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(2484) Deputati QUINTARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella precedente seduta era stato proposto da parte di alcuni senatori di richiedere il trasferimento dell'esame del disegno di legge in titolo alla sede deliberante e che egli si era riservato di verificare in proposito l'orientamento dei Gruppi parlamentari in Commissione, che non appare però al momento unanime.

Il relatore **MARGIOTTA (PD)** ritiene preferibile proseguire l'esame in sede referente e propone, ove la Commissione convenga, di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Il **PRESIDENTE** concorda con le considerazioni del relatore e propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno per mercoledì 22 febbraio alle ore 15.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2553

Il senatore **LUCIDI (M5S)** ricorda che nella seduta dello scorso 8 febbraio in relazione all'esame del disegno di legge n. 2553, di cui è primo firmatario, è stata avanzata la richiesta di trasferimento in sede deliberante. Chiede pertanto se vi siano stati sviluppi in merito.

Il **PRESIDENTE** precisa che sono ancora in corso le verifiche per acquisire l'orientamento dei Gruppi parlamentari in ordine alla suddetta richiesta. Si riserva quindi di riferire in merito in altra seduta.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)
MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2017
293^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(2484) Deputati QUINTARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 febbraio.

Il presidente **MATTEOLI** avverte che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato). Invita quindi i senatori interessati ad intervenire per l'illustrazione.

Il senatore **BATTISTA** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento 3.3, volto a sopprimere il comma 3 dell'articolo 3 del testo: pur condividendo il principio della neutralità della rete, ritiene infatti che non si possa impedire a un fornitore che abbia sottoscritto con un cliente un contratto per un determinato servizio via *internet*, di dare priorità nel traffico a quel particolare servizio.

Si sofferma quindi sull'emendamento 3.4, che sostituisce integralmente il comma 4 dell'articolo 3, in quanto reputa che, qualora il traffico generato da un utente finale crei problemi alla rete, debba esservi un intervento immediato, senza attendere il preventivo avviso all'utente perché cessi spontaneamente la sua attività.

Infine, illustra l'emendamento 4.1, soppressivo dell'articolo 4 in materia di libero accesso a *software*, contenuti e servizi. Considera, infatti, che si tratti di una norma non coerente con le finalità del provvedimento in esame, non potendosi precludere a un operatore di installare propri *software* o applicazioni dedicate sui dispositivi da esso prodotti o commercializzati.

Il senatore **CIOFFI** (*M5S*) dichiara di non condividere le finalità dell'emendamento 4.1, in quanto un utente dovrebbe essere sempre libero di disinstallare un determinato *software* dai suoi dispositivi e sostituirlo con altri di sua scelta.

Dopo una replica del senatore **BATTISTA** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), ha la parola il senatore **FILIPPI** (*PD*) che condivide l'intervento del senatore Cioffi, osservando che in molti casi *software* o applicazioni che gli operatori spacciano come essenziali per il funzionamento dei dispositivi, pena la perdita della garanzia, in realtà non sono tali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, su proposta del **PRESIDENTE**, vengono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2484

Art. 1

1.1

BOCCHINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, VACCIANO, MUSSINI, FUCKSIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Libero allacciamento delle apparecchiature terminali
alle interfacce della rete pubblica)

1. In conformità con quanto stabilito dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, gli utenti delle reti di comunicazione elettronica possono provvedere autonomamente alle attività di installazione, di allacciamento e di manutenzione delle apparecchiature terminali quali definite nella direttiva 2008/63/CE della Commissione, che realizzano l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica. Tali attività devono essere svolte seguendo le procedure e le istruzioni fornite agli utenti dai fornitori di accesso e di servizi, e possono essere effettuate solamente con apparecchiature conformi alla normativa UE ed alle leggi vigenti. I dati necessari all'accesso, le credenziali e le informazioni per l'allacciamento, inclusi i dati, le credenziali e le informazioni per configurare ed usare eventuali servizi di fonia erogati in modalità *Voice Over ip* (Voip) devono essere messi obbligatoriamente a disposizione dell'utente dai fornitori di accesso, senza costi aggiuntivi all'atto della sottoscrizione del contratto di servizio.

2. È fatto divieto ai fornitori di accesso e di servizi di imporre obbligatoriamente l'uso di apparecchiature terminali da essi forniti per l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica. È fatto altresì divieto di richiedere corrispettivi in denaro sia di natura fissa che continuativa per il noleggio o l'acquisto obbligatorio delle apparecchiature terminali.

3. Fermo restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è facoltà dei fornitori di accesso e di servizi di offrire, opzionalmente ed a libera scelta del cliente, servizi aggiuntivi di installazione, allacciamento, collaudo e manutenzione delle apparecchiature terminali, anche usando apparecchiature fornite da loro stessi, che prevedano costi aggiuntivi e canoni di noleggio o corrispettivi per l'acquisto».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«apparecchiature terminali», le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all'interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento è indiretto se l'apparecchiatura è interposta fra il terminale e l'interfaccia della rete pubblica nonché le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite»;

b) all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «dell'articolo 3 della presente legge», con le seguenti: «degli articoli 3 e 3-bis della presente legge»;

c) all'articolo 6, comma 3, sostituire le parole: «dell'articolo 4 della presente legge», con le seguenti: «degli articoli 3-bis e 4 della presente legge».

Art. 3

3.1

PELINO, MARIAROSARIA ROSSI, ARACRI, GIBIINO

Sopprimere l'articolo.

3.2

PELINO, MARIAROSARIA ROSSI, ARACRI, GIBIINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima capacità di banda e con accesso illimitato alla rete *internet*» e sostituire le parole: «necessarie, comunque per brevi periodi,» con le seguenti: «espressamente previste nelle condizioni di contratto ovvero siano necessarie per periodi ragionevoli».

3.3

BATTISTA, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA

Sopprimere il comma 3.

3.4

BATTISTA, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Se un danno all'integrità o alla sicurezza della rete *internet* ovvero al servizio del fornitore di reti o di servizi di comunicazione elettronica o ai terminali di utenti finali, di cui al comma 1, lettera *b*), è causato dal traffico proveniente dal terminale di un altro utente finale dei servizi dell'operatore, quest'ultimo, adotta immediatamente le misure necessarie a far cessare o a prevenire il danno e le notifica al proprio utente. Qualora il comportamento dannoso sia realizzato dall'utente finale dei servizi di un altro operatore, limitatamente ai soli casi di effettivo, significativo e grave pericolo di danno all'integrità o alla sicurezza della rete *internet* ovvero al servizio del fornitore o di serio danno ai terminali di utenti finali, di cui al comma 1, lettera *b*), il fornitore di reti o di servizi di comunicazione elettronica segnala tale circostanza, entro sei ore dalla scoperta, all'autorità giudiziaria, al *Computer Emergency Response Team* (CERT) nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi del comma 4, dell'articolo 16-*bis* del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fornendo i dati tecnici strettamente necessari per prevenire il fatto dannoso nel aspetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali».

3.5

BATTISTA, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA

*Al comma 5, sostituire le parole: «per prevenire il degrado del servizio di accesso alla rete *internet* e» con le seguenti: «allo scopo di preservare l'integrità e la sicurezza del servizio di accesso alla rete *internet* e prevenire».*

3.6

PELINO, MARIAROSARIA ROSSI, ARACRI, GIBIINO

*Al comma 5, sostituire dalle parole: «stabilisce, entro sessanta giorni» fino alle parole: «servizi di comunicazione elettronica» con le seguenti: «verifica le condizioni di offerta del servizio e può indicare appositi *standard* di qualità del servizio, e pubblicare la lista degli operatori che vi si attengono».*

3.7

CIOFFI, CIAMPOLILLO, SCIBONA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-*bis*. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e, in caso di violazioni accertate, commesse da fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, irroga le sanzioni di cui all'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259».

Art. 4

4.1

BATTISTA, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA

Sopprimere l'articolo.

4.2

CIOFFI, CIAMPOLILLO, SCIBONA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di tutela del pluralismo informativo è fatto divieto di distribuire e di commercializzare nel territorio nazionale *device* con applicazioni preinstallate a contenuto informativo».*

Art. 5

5.1

PELINO, MARIAROSARIA ROSSI, ARACRI, GIBIINO

Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole: «, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» e sopprimere l'ultimo periodo.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 8 MARZO 2017

296^a Seduta

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico
Giacomelli.*

La seduta inizia alle ore 15,35.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(2484) Deputati QUINTARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta del 28 febbraio erano stati illustrati (e pubblicati in allegato al resoconto) l'ordine del giorno e gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. Cede quindi la parola al senatore Bocchino che, non essendo potuto intervenire in quella circostanza, ha chiesto di poter illustrare l'emendamento 1.1 a sua prima firma.

Il senatore **BOCCHINO** (*Misto-SI-SEL*), nel ringraziare il Presidente e il sottosegretario Giacomelli per la disponibilità, illustra l'emendamento 1.1, che mira a consentire il libero allacciamento delle apparecchiature terminali alle interfacce della rete pubblica. Precisa che molto spesso i fornitori di accesso a *internet* obbligano gli utenti, nei loro contratti, ad utilizzare come apparecchiature terminali (ossia modem per la connessione a *internet*) esclusivamente quelle da essi messe a disposizione, imponendo talvolta anche il pagamento di un canone, anziché consentire agli utenti di utilizzare apparecchi da loro scelti liberamente, per i quali non vengono forniti i dati, le credenziali e le informazioni necessarie per l'allacciamento.

Poiché tale imposizione rappresenta una chiara restrizione della concorrenza e viola anche le disposizioni dell'Unione europea in materia, l'emendamento fa divieto ai fornitori di accesso e di servizi *internet* di imporre tale obbligo e i relativi oneri, prevedendo anche sanzioni a loro carico in caso di violazione che, a seconda della competenza, potranno essere comminate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o dall'Autorità Antitrust.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.45.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2017

311^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

CERVELLINI

indi del Presidente

MATTEOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico
Giacomelli.*

La seduta inizia alle ore 15,05.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(2484) Deputati QUINTARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il presidente **MATTEOLI** ricorda che, nelle precedenti sedute, sono stati illustrati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato alla seduta del 28 febbraio). Nessun altro chiedendo di intervenire, cede la parola al relatore e al sottosegretario Giacomelli per l'illustrazione dei pareri.

Il relatore **MARGIOTTA (PD)** sottolinea che tutti gli emendamenti presentati appaiono meritevoli di considerazione; tuttavia, data l'ampia condivisione che si è registrata sul testo in esame tra le forze politiche, come già accaduto in prima lettura alla Camera, ritiene opportuno garantire una rapida approvazione dello stesso, senza modifiche. Per tale ragione, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative.

Il sottosegretario GIACOMELLI pronuncia un parere conforme al relatore, ad eccezione della proposta 1.1. Rileva infatti che questa affronta una problematica di grande rilevanza, ossia la necessità di garantire che i fornitori di servizi *internet* non impongano agli utenti l'uso di apparecchiature terminali proprie, con i relativi costi aggiuntivi. Tuttavia, condivide l'indicazione del relatore di approvare rapidamente il testo in esame senza modifiche: invita quindi il proponente al ritiro del suddetto emendamento, impegnandosi a nome del Governo a predisporre quanto prima una soluzione normativa *ad hoc* e dichiarandosi disponibile a valutare eventuali ordini del giorno in tal senso.

Il senatore **BOCCHINO (Misto-SI-SEL)**, in qualità di primo firmatario dell'emendamento 1.1, sottolinea l'importanza delle disposizioni in esso contenute. Data la carenza su tali aspetti delle norme vigenti, nazionali ed europee, è infatti indispensabile una norma legislativa di rango primario per obbligare i fornitori di servizi *internet* a concedere agli utenti le credenziali per il libero accesso alla rete, senza imporre l'utilizzo delle apparecchiature terminali da essi fornite (i cosiddetti *router*), con i relativi costi aggiuntivi. Al tempo stesso, occorre accompagnare tale norma con un sistema sanzionatorio efficace, a garanzia della libertà di concorrenza e a salvaguardia degli investimenti delle aziende.

Ritira quindi l'emendamento 1.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2484/1/8 (pubblicato in allegato), auspicandone l'accoglimento.

Il sottosegretario GIACOMELLI accoglie l'ordine del giorno.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, essendo stato accolto, il suddetto ordine del giorno non sarà posto in votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, avverte quindi che si passerà alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 3, essendo stato testè ritirato e trasformato in ordine del giorno l'unico emendamento all'articolo 1 e non essendovi proposte emendative riferite all'articolo 2.

Sono quindi dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6.

Previo verifica del prescritto numero legale, posto in votazione è respinto l'emendamento 3.7.

Con riferimento all'articolo 4, è poi dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 4.1 e, in esito a successiva votazione, è respinto l'emendamento 4.2.

Relativamente all'articolo 5, è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 5.1.

Infine, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N.

N. 2484

G/2484/1/8

BOCCHINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2484 recante "Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti", premesso che:

il provvedimento in titolo non affronta la tematica, assai delicata, dell'allacciamento dei terminali di telecomunicazione alle interfacce della rete pubblica pur essendo non più procrastinabile disciplinare la materia;

oggi, infatti, moltissimi *internet service provider* italiani introducono nei pacchetti delle loro offerte il noleggio o comodato d'uso e comunque l'uso esclusivo della propria apparecchiatura terminale (*router*), non rilasciando le credenziali di registrazione/autenticazione né alcun altro parametro di configurazione;

tale pratica di fatto obbliga l'utente che vuole utilizzare *internet* da rete fissa ad usare il *router* dell'*Internet Service Provider* e necessariamente a cambiarlo nel caso di passaggio ad altro operatore con notevole dispendio di tempo e di denaro che ben si potrebbe risolvere con un terminale di proprietà;

considerato che:

la materia è stata ampiamente disciplinata dall'Unione Europea che ha emanato la direttiva 2008/63/CE, recepita parzialmente nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198 poi modificato dall'art 10, comma 3, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

considerato inoltre che:

l'Agenda digitale europea e conseguentemente quella italiana incoraggia e promuove l'uso delle tecnologie ed il più ampio e libero accesso ad *internet* come mezzo per una accelerazione delle attività socioeconomiche nei più svariati campi di applicazione;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo ad intervenire puntualmente con una norma primaria volta a:

1. prevedere la possibilità, per gli utenti delle reti di comunicazione elettronica che realizzano l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica, di provvedere autonomamente alle attività di installazione, di allacciamento e di manutenzione delle apparecchiature terminali quali definite nella [direttiva 2008/63/CE](#) della Commissione, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015. Le suddette attività devono essere svolte seguendo le procedure e le istruzioni fornite agli utenti dai fornitori di accesso e di servizi, e possono essere effettuate solamente con apparecchiature conformi alla normativa UE a legislazione vigente.
2. prevedere che dati necessari all'accesso, le credenziali e le informazioni per l'allacciamento, inclusi i dati, le credenziali e le informazioni per configurare ed usare eventuali servizi di fonia erogati in modalità *Voice Over Ip (Voip)* debbano essere messi obbligatoriamente a disposizione dell'utente dai fornitori di accesso, senza costi aggiuntivi all'atto della sottoscrizione del contratto di servizio;
3. vietare ai fornitori di accesso e di servizi di imporre obbligatoriamente l'uso di apparecchiature terminali da essi fornite per l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica agli utenti finali nonché vietare di richiedere corrispettivi in denaro sia di natura fissa che continuativa per il noleggio o l'acquisto obbligatorio delle apparecchiature terminali;
4. prevedere la facoltà dei fornitori di accesso e di servizi di offrire, opzionalmente ed a libera scelta del cliente, servizi aggiuntivi di installazione, allacciamento, collaudo e manutenzione delle apparecchiature terminali, anche usando apparecchiature fornite da loro stessi, che prevedano costi aggiuntivi e canoni di noleggio o corrispettivi per l'acquisto;
5. prevedere un sistema sanzionatorio che disciplini i casi in cui gli operatori vengano meno agli obblighi di cui agli impegni precedenti coinvolgendo l'AGCOM per l'irrogazione di sanzioni atte a scoraggiare le eventuali violazioni.

